

# Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi e necessario accertamento della responsabilità dei proprietari a titolo di dolo o colpa

T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, Sez. I 8 febbraio 2023, n. 69 - Panzironi, pres.; Giardino, est. - Rastelli ed a. (avv. Romani) c. Comune di Bellante (n.c.) ed a.

**Ambiente - Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi - Ordinanza di rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti ed ripristino dello stato dei luoghi - Imputabilità delle violazioni, a titolo di dolo o colpa - Accertamento - Necessità.**

(*Omissis*)

## FATTO e DIRITTO

1.§- Con atto di costituzione in giudizio depositato il 16/09/2022 a seguito di richiesta ex art. 10 D.P.R. 1199/1971 del Comune di Bellante di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto Rastelli Roberto e Rastelli Saverio avverso l'Ordinanza n. 2 emessa l'11.1.2022 dal Sindaco del Comune di Bellante avente ad oggetto “*Ordinanza di rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi – Art. 192 del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 e art. 56 della L.R. 19 dicembre 2007 n. 45*”, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, della surrichiamata ordinanza sindacale di rimozione rifiuti abbandonati in località Castel Troia, su terreni identificati al Fg. 6 p.lla 65 nel territorio di Bellante.

Il ricorso è affidato alla denuncia di un'unica articolata doglianza con cui si deduce “*VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 192 D.LGS. 152/2006 E DEGLI ART. 7 – 8 L. 241/1990 / OMESSA MOTIVAZIONE / INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI APPLICATIVI DELL'ORDINANZA SINDACALE DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI E PER IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.*”

I ricorrenti si dolgono del fatto che la gravata ordinanza sarebbe stata adottata in violazione delle prescrizioni poste dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 che attribuisce al Sindaco il potere di disporre le operazioni necessarie sia per la rimozione, l'avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sia per il ripristino dello stato dei luoghi a carico di chi abbia posto in essere le condotte vietate (di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti). Ai sensi della predetta disposizione normativa sono tenuti agli adempimenti di cui innanzi in solido il proprietario ed i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, a condizione che sia dimostrata a loro carico l'imputabilità delle violazioni, a titolo di dolo o colpa. Secondo le prospettazioni di parte ricorrente l'impugnata ordinanza sindacale sarebbe illegittima perché emessa nei confronti dei ricorrenti e degli altri due destinatari per il solo fatto di essere stati ritenuti eredi dei proprietari del terreno ove sono stati rinvenuti i rifiuti speciali non pericolosi, in assenza di accertamento di una loro responsabilità a titolo di dolo o colpa.

La gravata ordinanza sindacale non fa infatti alcuna menzione né di eventuali condotte dolose o colpose dei ricorrenti circa l'abbandono dei rifiuti sul terreno, né di accertamenti eseguiti in contraddittorio con questi ultimi. Il provvedimento sarebbe, altresì, illegittimo anche per la mancata preventiva comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex artt. 7 e 8 L. 241/1990.

Il Comune di Bellante, pur ritualmente avvisato ex art. 48 c.p.a., non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza cautelare n. 188/2022 in data 10.11.2022 questo Tribunale, ritenendo sussistente ad un primo esame il prescritto *fumus boni iuris*, ha accolto l'istanza di tutela cautelare disponendo la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla posizione dei ricorrenti Rastelli Roberto e Rastelli Saverio ed ha al tempo stesso fissato per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023, allorché la causa è stata trattenuta in decisione.

2.§- Il ricorso è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.

Come già rilevato da questo Tribunale nell'ordinanza cautelare n. 188/2022, il cui contenuto deve essere qui integralmente richiamato, la disciplina contenuta nell' art. 192 del D.Lgs. 152/2006 è improntata ad una rigorosa tipicità dell'illecito ambientale richiedendo il preventivo esperimento delle indagini necessarie a ricostruire la dinamica dell'evento con obbligo dell'amministrazione di svolgere un'adeguata istruttoria finalizzata ad acquisire gli elementi utili per il riconoscimento della responsabilità, di procedere all'accertamento dei fatti in contraddittorio con il destinatario della misura sanzionatoria a cui l'evento deve essere imputabile almeno a titolo di colpa, nonché di fornire un'esauriente motivazione dell'imputabilità soggettiva della condotta.

Per costante giurisprudenza deve ritenersi illegittima l'ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti adottata in mancanza di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione - quanto meno fondata su ragionevoli presunzioni o



su condivisibili massime d'esperienza - dell'imputabilità soggettiva della condotta, ed in assenza degli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo (*ex multis*, T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sentenza n. 29/11/2021, n. 528; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 11/09/2019, n. 1554).

La normativa sopra richiamata subordina infatti l'adozione della misura sanzionatoria del ripristino al preventivo esperimento delle indagini necessarie a ricostruire la dinamica dell'evento con obbligo dell'Amministrazione di svolgere un'adeguata istruttoria finalizzata ad acquisire gli elementi utili per il riconoscimento della responsabilità, nonché di procedere all'accertamento dei fatti in contraddittorio con il destinatario della misura sanzionatoria a cui l'evento deve essere imputabile almeno a titolo di colpa.

Ebbene, applicate le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, l'ordinanza sindacale qui gravata ha imposto la misura sanzionatoria in capo ai ricorrenti in ragione del mero *status* di eredi del proprietario del terreno ove sono stati rinvenuti i rifiuti e senza che sia stato riscontrato a loro carico almeno l'elemento soggettivo della colpa.

Peraltro, il gravato provvedimento risulta adottato in assenza di adeguata istruttoria e con carenza di motivazione e senza la doverosa comunicazione di avvio del procedimento in palese violazione delle regole di partecipazione e del contraddittorio con il destinatario della misura sanzionatoria.

3.§- In conclusione, gli argomenti testé rappresentati evidenziano la fondatezza del gravame che deve essere, pertanto, accolto con conseguente annullamento dell'Ordinanza n. 2 emessa il giorno 11.1.2022 dal Sindaco del Comune di Bellante nella parte in cui l'ordine è rivolto ai ricorrenti Rastelli Roberto e Rastelli Saverio.

Nulla per le spese.

(*Omissis*)

